



**Camera dei deputati
Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive, commercio e
turismo)**

Audizione del 20 settembre 2021

*Esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(atto n. 292)*

A nome delle componenti di Agrinsieme, ringraziamo le Presidenti e gli Onorevoli componenti delle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive, commercio e turismo) per l'invito in audizione sullo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Con riferimento alla discussione sullo schema di decreto per il recepimento della direttiva RED II, riteniamo utile porre l'attenzione sul ruolo **del settore agricolo e forestale nel contrasto al cambiamento climatico e di come lo sviluppo del settore energetico sia fortemente connesso con l'agricoltura.**

Le strategie internazionali sui cambiamenti climatici e sullo sviluppo sostenibile, il Piano di azione europeo sul *Green Deal*, la nuova PAC, il PNRR, stanno via via delineando il percorso verso la transizione ecologica, energetica e digitale del nostro Paese.

Un impegno a tutto tondo, che richiama le imprese agricole ad una profonda innovazione, tra gli altri, dei processi produttivi, delle pratiche agronomiche e dei sistemi di allevamento.

In questa direzione, un grande contributo sarà dato **dall'adozione di sistemi di agricoltura di precisione, dall'utilizzo crescente di concimi organici, dalla produzione di energie rinnovabili, dall'efficientamento delle strutture di produzione e allevamento, dal recupero e valorizzazione dei residui di produzione (sottoprodotti), dall'incremento della sostanza organica nei suoli attraverso le coltivazioni.** Un percorso complesso che apre ad un **sistema produttivo innovativo e più sostenibile, maggiormente connesso con altri settori economici** (energia, trasporto, edilizia, tessile, ecc.).

Mitigazione, decarbonizzazione e neutralità le parole chiave della sfida climatica, ma anche e soprattutto per il settore agrozootecnico e forestale, **adattamento.**

Questo significa migliorare la capacità di gestione delle risorse naturali e delle risorse biologiche (sia prodotte che residuali), conciliando l'attività produttiva con i cicli naturali e la biodiversità, attraverso **innovazioni nei sistemi di produzione e nei prodotti, tali da rendere le aziende e le cooperative agricole italiane più competitive**, con il duplice obiettivo di avere produzione di servizi ecosistemici oltre che di prodotti agricoli.

Ruolo strategico dell'agricoltura nella transizione energetica/decarbonizzazione.

Le aziende agricole e forestali e le cooperative possono assumere un ruolo centrale nella transizione energetica contribuendo non solo alla decarbonizzazione del settore energetico attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori della termica, elettricità e biocarburanti, da filiere a biomasse agricole e forestali, ma anche favorendo un **incremento della capacità di assorbimento** CO2 nei suoli e nei vegetali e consentono di **partecipare al processo di crescita delle bioeconomia e dell'economia circolare** e portando nuove opportunità di reddito nelle aree interne del Paese ove la disponibilità di biomasse è ampia, ma scarsamente valorizzata.

La Commissione europea nelle sue raccomandazioni all'Italia per la definizione del piano strategico nazionale per l'attuazione della PAC evidenzia che **la nostra produzione di energia rinnovabile dal settore agricolo e forestale è al di sotto della media dell'UE** nonostante un potenziale significativo di produzione di biomassa, energia solare ed eolica sui terreni agricoli.

Ruolo centrale delle rinnovabili nel percorso di sostenibilità e competitività del settore agricolo.

Per le nostre imprese e cooperative, il fattore energetico rappresenta un fattore di produzione centrale che incide in misura importante sui costi di produzione. Pertanto, siamo preoccupati per le stime sui rincari delle forniture, ma siamo fermamente convinti che proprio la diffusione delle energie rinnovabili in agricoltura sia un'opportunità per il miglioramento della sostenibilità ambientale delle produzioni, ma anche per ridurre la domanda esterna di energia. Da qui, l'attenzione del Coordinamento alla spinta alla diffusione delle energie rinnovabili, e dalle opportunità che potranno derivare dal recepimento della direttiva RED II sia in termini di approvvigionamento delle biomasse che di produzione di energia a livello aziendale da destinare all'autoconsumo, ma anche alla immissione in rete.

PNRR: agricoltura sostenibile e transizione ecologica.

Il d.lgs. indica chiaramente il forte collegamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), definendo le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure in materia di energia da fonti rinnovabili.

Il PNRR è un'occasione unica per innovare il Paese e favorire un'agricoltura sempre più sostenibile. Misure quali l'agrisolare che consentirà la diffusione dei impianti FV su tetto nelle strutture agricole, l'agrovoltaico che riconosce al settore agricolo la capacità di coniugare produzione agricola ed energetica su terreni agricoli e che consentirà di valorizzare aree a bassa marginalità economica, o le risorse per la riconversione a biometano degli impianti a biogas, troveranno una reale concretizzazione in relazione alla capacità del d.lgs. di determinare con chiarezza e con una **tempistica adeguata alla programmazione serrata del PNRR**, gli elementi centrali dei nuovi regimi di incentivazione di produzione e consumo di energia, o chiare indicazioni in merito alle modalità e tempistiche per la determinazione delle aree idonee o non idonee.

Sottolineiamo l'importanza di **avere già nel d.lgs. criteri puntuali per la successiva definizione dei decreti di attuazione** (es. tipologia di biomasse utilizzabili nelle diverse tipologie di incentivo). Con riferimento al prossimo regime di incentivazione del fotovoltaico, condividiamo l'accento posto alla rimozione dell'amianto o all'autoconsumo, ma sarebbe importante già fissare nel d.lgs. ulteriori criteri per la definizione dei nuovi incentivi alla produzione che tengano conto dei risultati e delle difficoltà registrate nell'attuazione del FER 1 o affrontare temi più puntuali quali l'agrovoltaico.

Il decreto non affronta il tema dell'agrovoltaico rimandando a successivi decreti attuativi la definizione delle modalità di concessione dei benefici delle misure del PNRR e l'integrazione di tali misure con quelle previste dal presente decreto. **Riteniamo inoltre che debba essere previsto uno specifico livello di incentivo per impianti agrovoltaici fino ad 1 MW realizzati dalle imprese e cooperative agricole.**

Ci sembra opportuno sottolineare, oltre la rilevanza che potrà avere l'incentivazione dell'agrovoltaico per il settore agricolo, la necessità di inquadrarlo nel modo più efficace e sostenibile possibile, tramite evidenza da prodursi attraverso appositi sistemi di monitoraggio, la continuità nello svolgimento delle attività agricole e pastorali, come previsto dall'articolo 31, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 108. Siamo convinti dell'opportunità di raggiungere gli obiettivi di potenza da installare al 2030 previsti nel PNIEC e dall'esigenza prioritaria di raggiungere tali obiettivi nel processo di decarbonizzazione del nostro sistema economico-produttivo. Siamo altrettanto convinti che l'agricoltura debba dare il suo contributo, ma riteniamo imprescindibile un ruolo attivo

del legislatore che non può esaurirsi nella sola identificazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ma che deve orientare gli operatori promuovendo, attraverso gli opportuni strumenti (incentivi, regime autorizzatorio, ecc.), un modello che integri la produzione di energia da fonti rinnovabili con le esigenze agronomiche e di tutela del suolo e il ruolo socio-economico dell'agricoltura e degli agricoltori.

Ciò vale soprattutto in relazione allo sviluppo dei grandi campi fotovoltaici (secondo soluzioni non agrovoltaiche) per i quali riteniamo si potrà prevedere un uso di terreno agricolo marginale.

Vogliamo ricordare la priorità che, a nostro avviso, deve ispirare l'atto normativo in oggetto e tutti i decreti attuativi che ne discenderanno, in termini di salvaguardia della produttività del suolo, da cui dipende oltre il 95% della produzione di cibo mondiale.

Appare opportuno evidenziare, a tal proposito, che per tenere il passo con la crescita della popolazione mondiale, che secondo i calcoli delle Nazioni Unite è destinata a superare i 10 miliardi di persone entro il 2050, l'approvvigionamento alimentare globale dovrà aumentare del 50% circa rispetto al volume attuale per soddisfare la domanda di cibo.

Risulta dunque di estrema importanza preservare ed utilizzare al meglio le porzioni di suolo impiegato per la produzione agricola, non solo per favorire le diverse funzioni direttamente connesse alle attività economiche, ma anche quelle legate ai servizi ecosistemici, quali ad esempio la regolazione del clima, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il controllo dell'erosione e dei nutrienti, la regolazione della qualità dell'acqua, la protezione e la mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, la riserva genetica o la conservazione della biodiversità.

Aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Quello delle aree idonee e non idonee è un aspetto molto importante che riteniamo vada trattato con maggiore chiarezza, definendo meglio i criteri che la ispirano ed esplicitando le conseguenze operative dell'applicazione di tali criteri.

Secondo quanto previsto, dovranno essere dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri finalizzati a individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza

installabile per unità di superficie e saranno definite le modalità per individuare aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali da qualificare come idonee, e gli elementi per tali classificazioni. Saranno previsti altresì criteri di ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province autonome.

Sotto tale profilo, preliminarmente si rileva la necessità di assicurare un equo contemperamento tra esigenze di speditezza, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi con quelle di tutela del territorio, del paesaggio, delle aree agricole e del patrimonio agroalimentare.

A titolo esemplificativo: l'individuazione di **aree idonee** per installazione fonti rinnovabili prevede una procedura (art. 20 e ss.) centralizzata attraverso uno o più decreti di concerto tra i Ministri della Transizione Ecologica, della Cultura e delle Politiche Agricole, previa intesa della Conferenza unificata. Considerata l'importanza che tale individuazione potrebbe avere in termini operativi ed economici sul futuro delle attività agricole delle aziende, chiediamo l'opportunità di coinvolgere le Organizzazioni agricole più rappresentative alla realizzazione di tale procedura.

Altrettanto importante sul fronte delle bioenergie, dove i residui-sottoprodotti giocano un ruolo centrale, un **allineamento con la disciplina rifiuti e relativi ambiti di esclusione soprattutto per quanto attiene la definizione di residuo agricolo** (che deve essere coerente con la disciplina del sottoprodotto) che segnaliamo avere una impostazione diversa rispetto ad altri paesi dell'Unione.

Occorre poi garantire la più ampia **cumulabilità tra le risorse del PNRR e gli incentivi alle rinnovabili**. Ricordiamo infatti che le aziende agricole, in continuità a quanto avviene oggi, dovrebbero poter cumulare in maniera importante le diverse forme di sostegno.

Evidenziamo, inoltre, con riferimento al rapporto con il PNRR, la necessità di mantenere un forte **collegamento tra tutti i ministeri coinvolti nell'attuazione PNRR nella definizione dei regimi di incentivo**.

Da ultimo, una particolare attenzione va riservata alle **procedure autorizzative per impianti off-shore** (rif. articolo 23).

In particolare, l'articolo 23 modifica l'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo che *«Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è*

rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.».

La norma rinvia, quindi, per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, al *Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili* e introduce alcune disposizioni transitorie prevedendo che nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate. Anche in questo caso, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Sempre con riferimento all'impianto *off shore*, l'articolo 14, comma 1, lettera f), prevede che in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" e nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale di cui all'articolo 12 sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo.

Rispetto al quadro nazionale di favore per gli impianti off-shore così delineato nello schema di decreto, occorre sottolineare che, come emerge nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo *sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili* (2019/2158(INI)) sebbene vi sia la necessità di sistemi energetici alternativi per progredire verso gli obiettivi del Green Deal, tuttavia, la costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei parchi eolici offshore hanno un impatto sul fondale marino, sulla vita marina e sulla biodiversità. Effetti negativi potrebbero verificarsi durante l'intero ciclo di vita di una turbina eolica offshore.

Nella citata risoluzione, si sottolinea che l'impatto ambientale, sociale ed economico dei parchi eolici offshore dipende dalle condizioni specifiche del sito, dai suoi ecosistemi e dalle sue

attività umane. Infatti, si osserva correttamente come il settore della pesca di piccola scala, costiera e artigianale potrebbe essere il più colpito dall'installazione di tali unità di produzione di energia rinnovabile off-shore, data la loro relativa prossimità alla costa e che le imprese di pesca artigianale e i pescatori costieri saranno particolarmente colpiti se tale spostamento avrà luogo, in quanto possono non disporre della capacità di trasferirsi in altre zone di pesca né di modificare il proprio metodo di pesca, soprattutto se i parchi eolici offshore sono situati in acque territoriali (12 miglia nautiche dalla costa).

Si ritiene quindi che, nelle citate disposizioni, sia necessario adottare un approccio prudentiale ed assicurare, d'altra parte, la collaborazione tra i portatori di interessi nella progettazione, attuazione e gestione dei parchi eolici off-shore, riconoscendo nel confronto uno strumento essenziale per risolvere temi di interesse comune.

Finalità del d.lgs.

Positiva l'indicazione di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dal Regolamento (UE) n. 2021/1119 (-55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030). Ravvisiamo però la necessità che il d.lgs. ponga in essere le condizioni per uno sviluppo delle rinnovabili capace di traguardare un **obiettivo climatico più ampio rispetto alla decarbonizzazione della produzione energetica**. Questo consentirebbe di rafforzare il ruolo delle agroenergie in un'ottica di crescita della bioeconomia circolare.

Manca inoltre un forte collegamento con politiche di mitigazione dei gas serra (anidride carbonica, metano, ecc.) dove il percorso di riduzione delle emissioni si affianca a quello di incremento dell'assorbimento di CO₂ (*es. produrre energia da biogas consente di produrre digestato/biofertilizzante, economia circolare, mitigazione impatti zootecnica, di integrare sempre di più la concimazione organica nella gestione dei suoli. Proprio il suolo è centrale nelle politiche del green deal per la capacità di produrre food, feed, energy e servizi ecosistemici di riduzione CO₂*).

Si valuta l'opportunità di prevedere tra i criteri **per l'attribuzione dell'incentivo alla produzione di energia anche la valenza agroecologica e di sviluppo della bioeconomia circolare a livello territoriale**, premiando i modelli di aggregazione, i progetti capaci di attivare

una riduzione degli impatti sia a livello di filiera che di impresa (es. produzione di energia combinata alla produzione di biofertilizzanti, all'assorbimento di CO2, alla riduzione degli sprechi, ecc.). Riteniamo infatti importante che le politiche energetiche, non solo siano quanto più allineate con le diverse politiche del Green Deal (F2F, biodiversità, bioeconomia circolare, assorbimento CO2, ecc.), ma creino dei ponti verso altri investimenti green.

Ricordiamo che l'Italia, oltre ad essersi dotata di una strategia energetica, ha intrapreso da diversi anni un percorso che ha portato alla definizione di una strategia nazionale sulla bioeconomia ed un **piano di azione per la bioeconomia circolare il periodo 2020-2025** di cui fanno parte le bioenergie (biomasse forestali - SRF, biogas-biometano).

Di seguito un'analisi dei punti di particolare interesse per il settore agricolo:

- comunità energetiche;
- impianti esistenti a biogas e biomasse;
- biometano da biogas;
- impianti su edifici.

Comunità energetiche

Le comunità energetiche rinnovabili (di seguito CER) rappresentano uno dei punti più innovativi della RED II, non a caso su questo punto è stata definita una normativa transitoria, che ha anticipato il recepimento della direttiva, e che ha consentito in questo anno di poter meglio conoscere le potenzialità dello strumento, ma anche i limiti. L'esperienza ad oggi fatta sulla CER ci consente di valutare come positivo l'innalzamento della soglia di potenza elettrica degli impianti ad 1 MW (dagli attuali 200 KW) e ancora di più l'estensione del suo perimetro ad utenti allacciati sotto la stessa cabina primaria, previsti nello schema di decreto legislativo. Tuttavia, appare necessario definire con esattezza se il limite di 1 MW sia riferito al totale massimo dell'impiantistica gestita o a disposizione della comunità energetica o alla potenza dei singoli impianti.

Parimenti, è emerso come le CER possano essere un **modello valido per tutte le forme di energia**, non solo per l'elettricità (positiva a tale riguardo l'apertura alla termica), per le diverse fonti rinnovabili (non solo FV), con "servizi" che possono andare oltre l'autoconsumo istantaneo, e

molto interessanti anche per il **coinvolgimento al loro interno di impianti esistenti** oltre ai nuovi impianti.

Evidenziamo che la direttiva RED II ha definito come **obiettivo principale della CER la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali ai membri della comunità** così come la delega al Governo per il recepimento della RED II, ha sottolineato l'importanza della **partecipazione delle comunità locali insieme all'uso locale delle produzioni**.

Questo per dire che le CER dovrebbero poter ampliare il loro perimetro e dunque la platea dei loro membri (anche oltre la cabina primaria nel caso dell'elettricità) soprattutto nelle aree rurali, poter essere un modello per la condivisione di ulteriori benefici ambientali rispetto alla condivisione dell'energia rinnovabile, pensiamo ad esempio al ruolo che potrebbero avere gli impianti a biogas esistenti, che potrebbero continuare a produrre elettricità per una comunità, in maniera continuativa (essendo una fonte programmabile) valorizzando residui prodotti nell'ambito delle stesse comunità locali e restituendo alle stesse un servizio ecosistemico (assorbimento di CO2 nei suoli agricoli) dato dall'uso del digestato, garantendo buoni livelli di occupazione e molto altro.

Riteniamo che le CER possano rappresentare un'occasione per innovare il modello agricolo di produzione e consumo di energie rinnovabili e per collegare sempre di più le imprese e le cooperative con il territorio e le comunità locali.

Invitiamo pertanto il Parlamento a sostenere un più ampio sviluppo delle comunità attraverso l'introduzione nello schema di decreto di **ulteriori forme di incentivazione** delle CER rispetto al "servizio di autoconsumo istantaneo", di ammettere alle CER anche gli **impianti esistenti** (es. riconversione parziale a biometano e finalizzazione di una quota ridotta di produzione elettrica nell'ambito delle comunità rinnovabili.) e **di valorizzare all'interno delle CER tutte le forme di energia rinnovabile** (elettricità, biogas, calore).

Ciò detto, anche l'autoconsumo istantaneo che la Direttiva indica tra le configurazioni strategiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali, climatici ed energetici, va maggiormente valorizzato. Comparando la Direttiva con lo schema di D.lgs. in commento appare evidente come il recepimento sia solo parziale. All'articolo 12 dello schema di D.lgs., si dovrebbe

integrare il riferimento all'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 includendo l'autoconsumo individuale tra le configurazioni da promuovere.

Per quanto riguarda le comunità energetiche, segnaliamo alcune criticità in merito alla forma giuridica che dovranno adottare le comunità energetiche, sulla governance, e sull'oggetto sociale. Per quanto riguarda l'oggetto sociale delle comunità energetiche previsto dallo schema di d.lgs., andrebbe specificato se esso è esclusivo e comunque andrebbe ampliato prevedendo tutte le attività indicate dall'articolo 22, comma 2, della Direttiva 2001/2018. Sullo scopo delle comunità energetiche la formulazione utilizzata nell'articolo 31 dello schema di D.lgs. "piuttosto che perseguire profitti finanziari" risulta ambigua e potrebbe dare adito ad interpretazioni difformi. Per tale motivo, si ritiene utile inserire il concetto di "assenza di scopo di lucro". Per quanto riguarda la Governance della comunità energetica, la Direttiva impone che vi sia il controllo effettivo dei soci/utenti: per tale motivo occorre specificare che tali soggetti giuridici autonomi abbiano un funzionamento democratico e non siano soggette al controllo diretto o indiretto o di egemonia di alcuni soci o Enti pubblici e privati. Infine, sulla forma giuridica che può assumere la comunità energetica, premesso la libertà di poter adottare qualsiasi forma societaria o di associazione prevista dal nostro ordinamento, si ravvisa la necessità di coordinare le disposizioni specifiche della Comunità energetica con le disposizioni normative di diritto societario e dell'associazione. In particolare, per quanto riguarda la forma cooperativa, occorre prevedere già nella norma primaria il riconoscimento della mutualità di diritto per le Comunità energetiche costituite in forma cooperativa, in caso contrario, si paleserebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

Conto termico

L'articolo 10 prevede un ampliamento del campo di applicazione dell'incentivo destinato agli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica, il cosiddetto Conto termico. Sarebbe opportuno, a nostro parere, chiarire meglio che le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo si applicano anche all'energia termica.

Massimo utilizzo delle energie rinnovabili

Il Coordinamento Agrinsieme condivide la necessità di dare ulteriore impulso alle energie rinnovabili e questo deve essere fatto sia attraverso nuova potenza installata, massimizzando la capacità di utilizzo da fonti non programmabili attraverso gli stoccaggi e **valorizzando ulteriormente le fonti programmabili. Parimenti, è necessario garantire una continuità e un incremento della produzione attuale con particolare riferimento agli impianti a biogas e biomasse la cui valenza ambientale si estende oltre la produzione di energia.**

Valorizzazione e incremento della produzione del parco impianti esistenti a biogas e biomasse

È importante sottolineare che un numero crescente di impianti a biogas nei prossimi anni concluderanno il proprio percorso incentivato e occorre fornire loro nuove opportunità per proseguire nella produzione che ricordiamo non essere solo legata alla produzione di energia rinnovabile (elettricità, calore, ecc.), ma anche di concimi organici (digestato) utilizzabili dalle aziende produttrici. Ciò consente di ridurre l'apporto di altre forme di fertilizzanti al suolo, di incrementare la sostanza organica dei suoli, valorizzare i reflui zootecnici che rappresentano una delle fonti principali di metano agricolo, così come di valorizzare le biomasse legnose derivanti dalla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo e dalla silvicoltura.

Si ritiene utile segnalare che l'ultimo rapporto ISPRA sull'andamento delle emissioni di gas serra nel nostro Paese ha evidenziato come la riduzione di metano dalla zootecnia registrata in questi anni sia da imputare proprio alla diffusione della digestione anaerobica. Inoltre, la recente strategia nazionale per la riduzione delle emissioni al 2050 ipotizza una diffusione della digestione anaerobica che potrebbe interessare il 90% della zootecnia. **Chiediamo pertanto vengano posti in essere elementi per una congrua incentivazione del biogas elettrico prodotto sia dai nuovi impianti che dagli impianti esistenti.**

Per quanto riguarda poi **gli impianti di cogenerazione da biomasse legnose**, questi portano valore proprio nelle aree interne, in termini di occupazione lungo la filiera di approvvigionamento, e portano valore al Paese in termini di energia e di gestione sostenibile del

patrimonio boschivo. **Reputiamo sia positiva l'attenzione alle biomasse legnose anche se manca un indirizzo chiaro sulla possibilità di sviluppo di nuova capacità elettrica, in aggiunta alla termica.**

Nell'ambito delle definizioni, sarebbe importate aggiungere il **Syngas da Biomasse**.

In particolare, la gassificazione della biomassa consente di valorizzare biomasse di vario genere, trasformando ciò che di solito rappresenta uno scarto, e quindi un costo di gestione, in un ricavo. Da una parte si riducono i costi di smaltimento, dall'altra, la biomassa viene utilizzata per produrre energia e calore.

Tra le alternative rinnovabili, deve essere valorizzata la gassificazione di biomassa per produrre gas di sintesi, o syngas: una combinazione utile di monossido di carbonio, idrogeno e biossido di carbonio. Il syngas da impianti di ultima generazione potrebbe essere utilizzato nel settore delle celle a combustibile, grazie alla riduzione dei contaminanti.

Risultano evidenti i benefici ambientali associati a questa applicazione:

- la mancata emissione di CO₂ ed altri gas effetto serra che normalmente si producono con la degradazione biologica della biomassa abbandonata all'aria aperta;
- le mancate emissioni legate ai trasporti ed all'incenerimento;
- lo stoccaggio della CO₂ naturalmente presente nella biomassa, in una forma stabile e durevole: il biochar.

Aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di incentivo (biogas - biometano)

La **produzione di biometano da biogas agricolo** è oggi una realtà grazie all'avvio dei primi impianti di produzione di biometano avanzato per il settore dei trasporti, **ma occorre intervenire sui regimi di incentivazione per superare alcune difficoltà legate alla filiera dei biocarburanti e dare consistenza alla produzione in ambito agricolo** (difficoltà legate all'uso di specifiche biomasse nel caso del biometano avanzato, piuttosto che di collegamento con l'infrastruttura del gas naturale).

Accogliamo con favore la previsione di ulteriori forme di incentivo per il biometano immesso nella rete del gas naturale.

Segnaliamo a tale proposito l'opportunità che il d.lgs. dia chiari indirizzi in ordine ai criteri per la successiva determinazione dell'incentivo, con una giusta attenzione alle specificità delle biomasse agricole ed agroindustriali ed alla possibilità di utilizzare colture dedicate nel rispetto dei criteri di sostenibilità delineati dalla RED II.

Rileviamo nel d.lgs. un chiaro indirizzo di riforma del DM 2 marzo 2018 (incentivazione biometano nei trasporti) al netto della proroga del suo periodo di applicazione fissata al 2026 che, seppure allineata al PNRR, valutiamo comunque insufficiente. Proponiamo infatti una proroga almeno al 2028.

Una efficace riforma del regime di incentivazione del biometano avanzato dovrebbe **prevedere già nel dlgs. un plafond per biometano agricolo, una specifica e adeguata valorizzazione del gas rinnovabile, l'applicazione del bilancio di massa in caso di diverse destinazioni del biogas (elettricità, carburante, ecc.).**

Molto positivo il mandato ad estendere **le riconversioni (ad oggi previste solo per il biometano nei trasporti) a tutte le destinazioni d'uso del biometano incentivato (cogenerazione alto rendimento, immesso nella rete gas).**

Rileviamo invece una **criticità in ordine al mancato riconoscimento delle garanzie d'origine al produttore di biometano avanzato incentivato e destinato ai trasporti.**

Misure per favorire installazione di impianti su edifici esistenti

Valutiamo positivamente l'attenzione data allo sviluppo di nuovi impianti in edifici esistenti. Sottolineiamo l'opportunità, in agricoltura, di valorizzare edifici e fabbricati rurali per uso strumentale. Su tali tipologie di strutture, non sempre inquadrabili come edifici, si segnala l'impossibilità di utilizzo delle principali detrazioni fiscali e da ultimo del superbonus 110%. Sarebbe utile e oltremodo importante prevedere una **misura di incentivazione fiscale legata a rinnovabili e recupero edilizio** per i fabbricati rurali utilizzati nell'attività agricola.

Con riferimento all'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (art. 26), ci troviamo in disaccordo con quanto previsto al comma 7 dove si lascia alle Regioni e Province autonome la possibilità di escludere i generatori di calore a biomassa "qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori della qualità dell'aria". Invece di discriminare alcune tecnologie, sarebbe più opportuno basarsi su aspetti oggettivi, puntando sulla qualità e la performance ambientale dei generatori. Sul mercato ci sono apparecchi domestici e caldaie a biomasse altamente performanti che hanno abbattuto notevolmente il livello di emissione di polveri e che hanno tutte le caratteristiche per poter essere installati anche laddove sono necessarie misure per il mantenimento o miglioramento della qualità dell'aria.

Per quanto sopra espresso, il recepimento della direttiva per la promozione delle energie rinnovabili rappresenta un elemento fondamentale per la **transizione ecologica** del settore agricolo.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.
